

BGer 2C 714/2016 vom 31. August 2016

Bundesgericht, 2016-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_714_2016

FR: TF 2C 714/2016 du 31 août 2016

IT: TF 2C 714/2016 del 31 agosto 2016

Regeste

Revoca del permesso di dimora e rifiuto del rilascio del permesso du domicile |
Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).

E. 2.1

Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo non ha respinto il suo gravame perché il versamento dell'importo chiesto a titolo di anticipo delle spese processuali era stato effettuato tardivamente. In realtà la Corte cantonale si è limitata a prendere atto dello scritto del'11 luglio 2016 con cui questi ha dichiarato di ritirare il gravame esperito contro la decisione governativa e ha, di conseguenza, stralciato la causa dai ruoli.

E. 2.2

Il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è l'unico rimedio proponibile contro una decisione di stralcio che fa seguito al ritiro del ricorso in una causa afferente, come nel caso concreto, il diritto degli stranieri, salvo se trova applicazione la clausola d'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF. Giusta quest'ultima disposizione il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Nel caso concreto il ricorrente è sposato con una cittadina svizzera (cfr. atto di matrimonio figurante nell'inserito di causa), di modo che la vertenza già solo per questo motivo sfugge alla clausola d'eccezione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenza 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 2.1 e rinvii). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un chiaro interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF) e, quindi, di massima, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 2.3

Oggetto di disamina può essere unicamente la validità della dichiarazione di ritiro del ricorso formulata l'11 luglio 2016 dal qui ricorrente. Le censure da questi ora sollevate, con cui ridiscute i motivi per i quali le autorità gli hanno revocato il proprio permesso di dimora, nonché le spiegazioni riguardanti il fatto che non gli si potrebbe addebitare il pagamento tardivo dell'anticipo delle spese, siccome eseguito in buona fede entro il termine errato

indicato dal suo ex avvocato, esulano pertanto dal litigio e non vanno ulteriormente esaminate.

E. 3.1

Conformemente alla giurisprudenza, il ritiro di un ricorso è in linea di principio irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite. Esso può essere annullato, nell'ambito di un ricorso rivolto contro la decisione di stralcio, unicamente se viene invocato un vizio della volontà (sentenza 1C_470/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 2 e riferimenti).

E. 3.2

Nel caso concreto un simile vizio della volontà potrebbe essere intravisto nel fatto che, secondo quanto affermato dal ricorrente, il suo ex patrocinatore non l'avrebbe compiutamente informato sulle diverse possibilità a sua disposizione per difendere i propri interessi. Il ricorrente dimentica tuttavia che, per prassi costante, colui che fa capo a un avvocato che rappresenta i suoi interessi dinanzi alle autorità risponde degli atti di costei come se fossero i propri. Altrimenti detto, il comportamento del patrocinatore va ascritto al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 segg.; sentenza 2C_82/2011 del 28 aprile 2011 consid. 2.3). Incombeva pertanto a quest'ultimo chiedere al suo avvocato tutte le spiegazioni necessarie per avere una visione sufficientemente chiara della propria situazione prima di ritirare il proprio gravame e non può ora cercare di rimediare alle proprie mancanze chiedendo che la sua dichiarazione di ritiro venga annullata. In queste condizioni la decisione di stralcio resa dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non è per nulla censurabile.

E. 3.3

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.